REGOLAMENTO (UE) N. 742/2010 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2010

recante modifica del regolamento (UE) n. 1272/2009 recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (¹), in particolare l'articolo 43, lettere a) e d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) I requisiti che devono soddisfare i cereali per essere ammissibili all'intervento pubblico ed i metodi da utilizzare per l'esecuzione delle prove per determinare detta ammissibilità, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione (²), sono riportati nell'allegato I, parti da I a VIII e XII del suddetto regolamento. Alcuni di questi metodi sono stati oggetto di modifiche messe a punto dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). Per tenere conto dell'evoluzione di alcuni di questi metodi e per privilegiare le norme europee, occorre adattare i suddetti metodi. Per garantire un'applicazione identica e costante di questi metodi nel corso di uno stesso periodo d'intervento, occorre prevedere che i suddetti metodi corrispondano a quelli in vigore il primo giorno della campagna di commercializzazione.
- (2) Il metodo di riferimento per la determinazione degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, attualmente menzionato nella parte IV dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1272/2009, è descritto nella parte V del suddetto allegato. Il punto 1 della parte V, relativo al frumento tenero, al frumento duro e all'orzo, è stato aggiornato nell'ambito della norma europea EN 15587:2008. È opportuno fare riferimento a tale norma nel punto suddetto.
- (3) L'allegato I, parte III, del regolamento (UE) n. 1272/2009 definisce gli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta e gli elementi da prendere in considerazione per tipo di cereale per definire le impurità. A fini di chiarezza e di coerenza con la norma europea EN 15587:2008, occorre adattare alcune definizioni e spostare alcune sottorubriche da una categoria all'altra. A seguito di questi cambiamenti di sottorubriche occorre anche modificare la parte II dell'allegato I, relativa ai requisiti qualitativi minimi.

menzionato nell'allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009 come uno dei metodi per la determinazione del tenore di umidità, è stato aggiornato, per i cereali diversi dal granturco, nell'ambito della norma europea e internazionale EN ISO 712:2009. È opportuno fare riferimento alla norma suddetta. Per il granturco, occorre tenere conto dell'aggiornamento nell'ambito della norma europea ed internazionale EN ISO 6540:2010. Inoltre, occorre anche eliminare la parte VI dell'allegato I che non ha più ragione d'essere e adattare, di conseguenza, il paragrafo 3 della parte XII dell'allegato I.

Il metodo internazionale ISO 712:1998, attualmente

- (5) Il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di proteine nel chicco di frumento tenero, attualmente menzionato nell'allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009, è quello riconosciuto dall'Associazione internazionale di scienza e tecnologia dei cereali (ICC), le cui norme figurano nella rubrica n. 105/2. In seguito ai lavori del CEN, occorre sostituire questo metodo con la norma europea e internazionale EN ISO 20483:2006 ed estenderla al chicco di frumento duro. Occorre altresì prevedere, come metodo alternativo, la norma CEN ISO/TS 16634-2:2009.
- (6) L'indice di Zélény sul chicco di frumento tenero determinato secondo il metodo internazionale ISO 5529:1992, attualmente menzionato nell'allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009, è stato aggiornato nell'ambito della norma europea e internazionale EN ISO 5529:2009. È opportuno fare riferimento alla norma suddetta.
- (7) L'indice di caduta di Hagberg determinato secondo il metodo internazionale ISO 3093:2004, attualmente menzionato nell'allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009, è stato aggiornato nell'ambito della norma europea e internazionale EN ISO 3093:2009. È opportuno fare riferimento alla norma suddetta.
- (8) Il metodo di riferimento per la determinazione del tasso dei chicchi bianconati di frumento duro, attualmente menzionato nell'allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009, è descritto nella parte VIII del suddetto allegato. In seguito ai lavori del CEN, occorre sostituire questo metodo con il metodo europeo EN 15585:2008. Occorre fare riferimento alla norma suddetta ed eliminare la parte VIII dell'allegato I.
- (9) Il metodo internazionale di riferimento ISO 7971/2:1995 per la determinazione del peso specifico, attualmente menzionato nell'allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009, è stato aggiornato nell'ambito della norma europea e internazionale EN ISO 7971/3:2009. È opportuno fare riferimento alla norma suddetta.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.